Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 19 gennaio 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

E' in corso di aggiornamento lo schedario dei rinnovi degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale per l'anno 1983.

Poichè senza ulteriore avviso verrà sospeso l'invio della Gazzetta Ufficiale ai non paganti, si invitano gli interessati a far pervenire al più presto possibile i canoni 1983 così come precisati quotidianamente nella Gazzetta Ufficiale nonché l'eventuale conguaglio a saldo abbonamento 1982.

Attenzione: per i versamenti servirsi esclusivamente dei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente e già inviati.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Marche

Regione Calabria

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 novembre 1982.

Approvazione di condizioni particolari di polizza presentate dalla S.p.a. Società assicuratrice industriale, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 15 ottobre 1981 della società per azioni S.A.I. - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni particolari di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti condizioni particolari di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società per azioni S.A.I. - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino:

condizioni particolari di polizza da applicare alla tariffa di assicurazione vita intera, premio unico (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 30 ottobre 1978, n. 11702);

condizioni particolari di polizza da applicare alla tariffa di assicurazione vita intera, a premio annuo pagabile fino all'85° anno di età (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 30 ottobre 1978, n. 11702);

condizioni particolari di polizza da applicare alla tariffa di assicurazione vita intera, a premio annuo temporaneo (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 30 ottobre 1978, n. 11702);

condizioni particolari di polizza da applicare alla tariffa di assicurazione vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 21 gennaio 1969, n. 6431);

condizioni particolari di polizza da applicare alla tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale screscente annualmente del 4% dal 2° anno (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 30 ottobre 1978, n. 11702);

condizioni particolari di polizza da applicare alla tariffa di assicurazione complementare di capitale differito, a premio annuo costante (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 7 gennaio 1961, n. 3925);

condizioni particolari di polizza da applicare alla tariffa di assicurazione di capitale differito speciale, a premio annuo costante, con abbinata copertura del rischio di invalidità permanente e totale equiparato a decesso e con adeguamento automatico del capitale al costo della vita sino al massimo del 3% annuo (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 7 gennaio 1961, n. 3925);

condizioni particolari di polizza da applicare alla tariffa di assicurazione mista immediata, a premio annuo costante, con abbinata copertura del rischio di invalidità permanente e totale equiparato a decesso e con adeguamento automatico al costo della vita sino al massimo del 3% annuo (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 7 gennaio 1961, n. 3925);

condizioni particolari di polizza da applicare alla tariffa di assicurazione mista immediata, a premio unico, con abbinata copertura del rischio di invalidità permanente e totale equiparato a decesso e con adeguamento automatico al costo della vita sino al massimo del 3% annuo (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 7 gennaio 1961, n. 3925);

condizioni particolari di polizza da applicare alla tariffa di assicurazione mista speciale, con pagamenti parziali anticipati, a premi annui limitati (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 12 gennaio 1978, n. 11142);

condizioni particolari di polizza da applicare alla tariffa di assicurazione mista immediata a premi annui costanti limitati di un capitale pagabile alla scadenza contrattuale se l'assicurato sarà allora in vita oppure immediatamente in caso di sua premorienza (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 30 gennaio 1981, n. 13018);

condizioni particolari di polizza da applicare alla tariffa di assicurazione mista immediata a premio annuo costante di un capitale adeguabile automaticamente al costo della vita (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 17 febbraio 1973, n. 8083);

condizioni particolari di polizza da applicare alla tariffa di assicurazione mista a premio annuo decrescente del 4% dal 2° anno di un capitale pagabile alla scadenza del contratto se l'assicurato sarà allora in vita oppure immediatamente in caso di sua premorienza (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 7 gennaio 1961, n. 3925);

condizioni particolari di polizza da applicare alla tariffa di assicurazione mista a premio annuo decrescente del 4% dal 2° anno assicurativo, con capitalizzazione delle decrescenze di premio (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 7 gennaio 1961, n. 3925);

condizioni particolari di polizza da applicare alla tariffa di assicurazione mista immediata a capitale e a premio annuo crescenti dal 2° anno rispettivamente del 6% e del 3% composto (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 12 gennaio 1978, n. 11142);

condizioni particolari di polizza da applicare alla tariffa di assicurazione termine fisso a premio annuo costante di un capitale pagabile alla scadenza contrattuale sia allora in vita oppure no l'assicurato (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 30 gennaio 1981, n. 13018);

condizioni particolari di polizza da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo senza controassicurazione (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 7 gennaio 1961, n. 3925);

condizioni particolari di polizza da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo, con controassicurazione ed adeguamento automatico annuale delle prestazioni assicurate e dei premi al costo della vita (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 21 gennaio 1979, n. 6431);

condizioni particolari di polizza da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo, con controassicurazione, ed adeguamento automatico annuale delle prestazioni assicurate al costo della vita (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 17 febbraio 1973, n. 8083);

condizioni particolari di polizza da applicare alla tariffa di assicurazione temporanea per il caso morte a premio annuo costante di un capitale crescente annualmente del 4% dal 2° anno, con restituzione, in caso di vita al termine della durata contrattuale, di tre premi annui lordi (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 30 gennaio 1981, n. 13018);

condizioni particolari di polizza da applicare alla tariffa di assicurazione vita intera su due teste a premio unico (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 30 gennaio 1981, n. 13018);

condizioni particolari di polizza da applicare alla tariffa di assicurazione vita intera su due teste a premio annuo costante temporaneo (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 30 gennaio 1981, n. 13018);

condizioni particolari di polizza da applicare alla tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo costante di un capitale crescente annualmente del 10% del capitale iniziale a partire da 2° anno (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 30 gennaio 1981, n. 13018);

condizioni particolari di polizza da applicare alla tariffa di assicurazione mista immediata su due teste a premio annuo costante (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 30 gennaio 1981, n. 13018);

condizioni particolari di polizza da applicare alla tariffa di assicurazione mista immediata su due teste, a premio unico (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 30 gennaio 1981, n. 13018);

condizioni particolari di polizza da applicare alla tariffa di assicurazione mista con indicizzazione del capitale e del premio annuo (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 30 settembre 1980, n. 12748);

condizioni particolari di polizza da applicare alla tariffa di assicurazione n. 174, rendita differita con controassicurazione, con prestazioni e premio annuo indicizzati (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 30 settembre 1980, n. 12748);

condizioni particolari di polizza da applicare alla tariffa di assicurazione n. 176, rendita differita, con controassicurazione, con prestazioni e premio annuo indicizzati (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 30 settembre 1980, n. 12748);

condizioni particolari di polizza da applicare a contratti di assicurazione a vita intera, a premio unico puro, derivanti dalla conversione del capitale assicurato a scadenza da forma mista o di tipo misto (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 7 gennaio 1961, n. 3925).

Roma, addì 11 novembre 1982

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(6115)

DECRETO 11 novembre 1982.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, a prestazione ancorata al valore dell'E.C.U. - European Courrency Unit, presentata dalla S.p.a. L'Italica vita.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 25 gennaio 1982 della Società per azioni l'Italica vita, con sede legale in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, con la quale la prestazione garantita viene ancorata al valore dell'E.C.U. - European Courrency Unit, e fruisce di una rivalutazione annua gratuita;

Vista la relazione tecnica della tariffa suindicata e le condizioni di polizza allegate;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la sottoindicata tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, presentate dalla S.p.a. L'Italica vita, con sede legale in Milano:

tariffa XII/ECU, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale, espresso in E.C.U. - European Courrency Unit, pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza e rivalutabile annualmente del 7%.

Roma, addì 11 novembre 1982

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(6479)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio, dell'8 dicembre 1982, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1983 a taluni prodotti industriali originari di Paesi in via di sviluppo.

Regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio, dell'8 dicembre 1982, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1983 ai prodotti tessili originari di Paesi in via di sviluppo.

Regolamento (CEE) n. 3379/82 del Consiglio, dell'8 dicembre 1982, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1983 a taluni prodotti agricoli originari di Paesi in via di sviluppo.

Pubblicati nel n. L 363 *del* 23 *dicembre* 1982.

(332/C)

Regolamento (CEE) n. 3380/82 della commissione, del 16 dicembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3381/82 della commissione, del 16 dicembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3382/82 della commissione, del 16 dicembre 1982, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3383/82 della commissione, del 16 dicembre 1982, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione applicabile ai prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, originari della Tailandia ed esportati da tale Paese nel 1983.

Regolamento (CEE) n. 3384/82 della commissione, del 9 dicembre 1982, che estende la durata di validità del controllo retrospettivo sulle importazioni di calzature nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 3385/82 della commissione, del 9 dicembre 1982, che proroga la durata di validità del controllo comunitario delle importazioni di determinati autoveicoli, macchine utensili, apparecchi riceventi per la televisione a colori e tubi catodici originari del Giappone.

Regolamento (CEE) n. 3386/82 della commissione, del 9 dicembre 1982, che estende la durata di validità della sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni concimi fosfatici.

Regolamento (CEE) n. 3387/82 della commissione, del 16 dicembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 368/77 relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei suini e del pollame ed il regolamento (CEE) n. 1725/79 relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli.

Regolamento (CEE) n. 3388/82 della commissione, del 16 dicembre 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 3389/82 della commissione, del 16 dicembre 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3390/82 della commissione, del 16 dicembre 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 3391/82 della commissione, del 16 dicembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Informazione riguardante l'entrata in vigore dei protocolli relativi alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la C.E.E. e la Repubblica democratica e popolare d'Algeria, la Repubblica araba d'Egitto, il Regno hascemita di Giordania e il Regno del Marocco.

Pubblicati nel n. L 356 *del* 17 *dicembre* 1982.

(333/C)

Regolamento (CEE) n. 3392/82 del Consiglio, del 13 dicembre 1982, che fissa, per la campagna di pesca 1983, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere *A* e *D*, del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Regolamento (CEE) n. 3393/82 del Consiglio, del 13 dicembre 1982, che fissa, per la campagna di pesca 1983, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Regolamento (CEE) n. 3394/82 del Consiglio, del 13 dicembre 1982, che fissa, per la campagna di pesca 1983, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all'industria conserviera.

Regolamento (CEE) n. 3395/82 della commissione, del 17 dicembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3396/82 della commissione, del 17 dicembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3397/82 della commissione, del 17 dicembre 1982, che modifica le modalità di applicazione per la presentazione delle domande di contributo del FEAOG, sezione orientamento, per progetti o programmi specifici.

Regolamento (CEE) n. 3398/82 della commissione, del 17 dicembre 1982, che proroga il controllo comunitario delle importazioni di talune piante vive e di taluni prodotti della floricoltura, originari di diversi Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 3399/82 della commissione, del 17 dicembre 1982, che fissa gli importi compensativi adesione nel settore vitivinicolo per il periodo dal 16 dicembre 1982 al 15 dicembre 1983.

Regolamento (CEE) n. 3400/82 della commissione, del 17 dicembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2991/82, relativo allo smercio temporaneo a prezzo ridotto, durante la campagna lattiera 1982-83, di burro destinato al consumo diretto nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 3401/82 della commissione, del 17 dicembre 1982, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 39.02 C XIV a) della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3402/82 della commissione, del 17 dicembre 1982, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 38.19 X della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3403/82 della commissione, del 17 dicembre 1982, che fissa la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 3404/82 della commissione, del 17 dicembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3405/82 della commissione, del 17 dicembre 1982, relativo al rilascio di titoli d'importazione per prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, in conformità del regolamento (CEE) n. 3299/82.

Pubblicati nel n. L 357 *del* 18 *dicembre* 1982.

(334/C)

Regolamento (CEE) n. 3406/82 del Consiglio, del 17 dicembre 1982, che fissa il regime applicabile agli scambi della Grecia con l'Algeria.

Pubblicato nel n. L 364 *del* 23 *dicembre* 1982.

(335/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1983, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1983, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 71, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 gennaio 1983, il dottor Vincenzo Milazzo è stato nominato presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa, con decorrenza dal 10 gennaio 1983.

(362)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del protocollo relativo alla convenzione internazionale del 1° novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato (protocollo Solas 1978, Londra 17 febbraio 1978) e della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, con allegati (convenzione Marpol 1973, Londra 2 novembre 1973), e del relativo protocollo (protocollo Marpol 1978, Londra 17 febbraio 1978), con allegato.

Il 1° ottobre 1982, in base ad autorizzazione disposta con legge 4 giugno 1982, n. 438, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 15 luglio 1982, è stato depositato a Londra, presso il Segretario dell'I.M.O. (ex I.M.C.O.), ai sensi dell'art. IV par. 2, lo strumento di adesione al protocollo relativo alla convenzione internazionale del 1° novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato (protocollo Solas 1978, Londra 17 febbraio 1978).

Conformemente all'art. V par. 2, il predetto protocollo è entrato in vigore per l'Italia il 1° gennaio 1983.

In pari data, in base ad autorizzazione disposta con legge n. 662 del 29 settembre 1980, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 23 ottobre 1980, e con legge 4 giugno 1982, n. 438, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 15 luglio 1982, sono stati altresì depositati, presso il Segretariato dell'I.M.O., ai sensi degli articoli 13 par. 2, e IV par. 2, lo strumento di ratifica della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, con allegati (convenzione Marpol 1973, Londra 2 novembre 1973), e lo strumento di adesione al protocollo relativo alla predetta convenzione (protocollo Marpol 1978, Londra 17 febbraio 1978), con allegato.

Conformemente alle disposizioni del sopracitato Marpol 78 (art. V par. 1, in connessione con l'art. 1 *b*), la convenzione del 2 novembre 1973, e il relativo protocollo del 17 febbraio 1978 entreranno in vigore per l'Italia il 2 ottobre 1983.

Peraltro, non essendosi ancora verificate le condizioni previste dall'art. 15, par. 1, la convenzione Marpol 1973 entrerà in vigore, alla data sopraindicata, solo con gli Stati che sono divenuti parte del protocollo Marpol 78; tali Stati, secondo quanto risulta dall'elenco aggiornato al 1° ottobre 1982, sono i seguenti:

Colombia
Danimarca
Francia
Germania (Repubblica Federale)
Gran Bretagna (con l'eccezione degli annessi III, IV e V) della convenzione del 2 novembre 1973)
Grecia
Italia
Jugoslavia
Liberia
Norvegia
Perù
Svezia
Tunisia
Uruguay
U.S.A. (con l'eccezione degli annessi III, IV e V della convenzione del 2 novembre 1973).

(283)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1983 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « XX Mostra Internazionale di Caravanning Italcaravan » che avrà luogo a Firenze dal 29 gennaio al 6 febbraio 1983.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1983 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « Mostra Internazionale dell'Oreficeria Gioielleria ed Argenteria » che avrà luogo a Vicenza dal 16 al 23 gennaio 1983 e dal 5 al 12 giugno 1983.

(334)

MINISTERO DELLE FINANZE

Nomina del presidente del Comitato di direzione delle lotterie nazionali

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1982, l'on. avv. Antonio Carpino, Sottosegretario di Stato per le finanze è stato nominato presidente del Comitato generale preposto alla direzione delle lotterie nazionali.

(335)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta « Istituto sieroterapico milanese "Serafino Belfanti" », con sede e stabilimenti in Milano e Cinisello Balsamo (Milano) e filiale in Roma, è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roberts Italia con sede e stabilimento in Albano Sant'Alessandro (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 maggio 1982 al 14 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio F.lli Orlandi con stabilimenti in Gallarate (Varese) e Pombia (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 giugno 1982 al 12 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Carminati Casa stabilimento di Gallarate (Varese), è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cartoprint con sede e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese), è prolungata al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cartoprint con sede e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese), è prolungata al 9 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atos oleodinamica con sede in Sesto Calende e stabilimenti in Sesto Calende e Cinisello Balsamo, è prolungata al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leggiuno con sede e stabilimento in Leggiuno (Varese), è prolungata al 20 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.V.E. Torcitura elasticizzati voluminizzati con sede e stabilimento in Gorla Minore (Varese), è prolungata al 5 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Facon con sede e stabilimento in Varese, è prolungata al 20 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Carrozzeria Garbarini di Garbarini P. & C. di Bodio (Varese), è prolungata al 19 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Filatura di Luino S.r.l. con sede e stabilimento in Luino (Varese), è prolungata al 12 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. General biscuits Italia di Mortara (Pavia), è prolungata al 3 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. General biscuits Italia di Mortara (Pavia), è prolungata al 3 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. General biscuits Italia di Mortara (Pavia), è prolungata al 2 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. General biscuits Italia di Mortara (Pavia), è prolungata al 1° gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cucirini Cantoni Coats con sede in Milano e stabilimenti di Lucca e Gallicano (Lucca), depositi e uffici di Milano, Novate Milanese, Napoli, Roma, Genova, Bergamo e Padova, è prolungata al 20 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(363)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Cancellazione ed iscrizione di selezioni clonali di vite nel catalogo nazionale delle varietà di vite

Con decreto ministeriale 18 novembre 1982 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è stata disposta:

a) la cancellazione del clone « Pinot Bianco - Rauscedo 8 » dal catalogo nazionale delle varietà di vite;

b) la cancellazione del clone « Pinot Bianco - ISV Conegliano 1 » dal catalogo nazionale delle varietà di vite;

c) la iscrizione del clone « Chardonnay B - Rauscedo 8 » nel catalogo nazionale delle varietà di vite;

d) la iscrizione del clone « Chardonnay B - ISV Conegliano 1 » nel catalogo nazionale delle varietà di vite.

I vivai cooperativi Rauscedo (Pordenone) sono tenuti alla conservazione in purezza della selezione clonale di vite « Chardonnay B - Rauscedo 8 ».

L'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano (Treviso) è tenuto alla conservazione in purezza della selezione clonale di vite « Chardonnay B - ISV Conegliano 1 ».

(206)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 9

Corso dei cambi del 13 gennaio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro **USA**	1345,80	1345,80	—	1345,80	—	1345,45	1345,70	1345,80	1345,80	—
Dollaro canadese .	1101,60	1101,60	—	1101,60	—	1101,50	1101,90	1101,60	1101,60	—
Marco germanico .	574,16	574,16	—	574,16	—	574,15	574,10	574,16	574,16	—
Fiorino olandese .	520,92	520,92	—	520,92	—	520,90	520,85	520,92	520,92	—
Franco belga.	29,187	29,187	—	29,187	—	29,20	29,205	29,187	29,187	—
Franco francese .	202,28	202,28	—	202,28	—	202,30	202,36	202,28	202,28	—
Lira sterlina .	2117,60	2117,60	—	2117,60	—	2117,55	2116,60	2117,60	2117,60	—
Lira irlandese .	1901,75	1901,75	—	1901,75	—	—	1902 —	1901,75	1901,75	—
Corona danese .	162,76	162,76	—	162,76	—	162,75	162,72	162,76	162,76	—
Corona norvegese.	193,15	193,15	—	193,15	—	193,10	193,05	193,15	193,15	—
Corona svedese.	185,58	185,58	—	185,58	—	185,60	185,53	185,58	185,58	—
Franco svizzero.	701 —	701 —	—	701 —	—	701 —	701 —	701 —	701 —	—
Scellino austriaco.	81,80	81,80	—	81,80	—	81,70	81,765	81,80	81,80	—
Escudo portoghese .	14 —	14 —	—	14 —	—	14 —	14,25	14 —	14 —	—
Peseta spagnola .	10,766	10,766	—	10,766	—	10,75	10,764	10,766	10,766	—
Yen giapponese	5,891	5,891	—	5,891	—	5,90	5,89	5,891	5,891	—
E.C.U.	1314,08	1314,08	—	1314,08	—	—	1314,08	1314,08	1314,08	—

Media dei titoli del 13 gennaio 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	40,450
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 .	93,925
» 5,50 % » » 1969-84 .	86,625
» 6 % » » 1970-85 .	83,775
» 6 % » » 1971-86 .	79,225
» 6 % » » 1972-87 .	71,350
» 9 % » » 1975-90 .	73,875
» 9 % » » 1976-91 .	70 —
» 10 % » » 1977-92 .	78,225
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	70,975
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,725
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,300
» » » 1981-86 16 % .	100,350
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,175
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,125
» » » » 1-10-1981/83 .	100,050
» » » » 1-11-1981/83 .	99,775
» » » » 1-12-1981/82 .	99,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1981/84 . .	98,850
» » » » 1- 4-1981/84 . .	98,575
» » » » 1- 6-1981/84 . .	98,300
» » » » 1- 1-1982/84 . .	98,550
» » » » 1- 3-1982/84 . .	97,875
» » » » 1- 5-1982/84 . .	97,875
» » » » 1- 6-1982/84 . .	97,550
» » » » 1- 1-1982/86 . .	98,225
» » » » 1- 3-1982/86 . .	98,125
» » » » 1- 5-1982/86 . .	98,150
» » » » 1- 6-1982/86 . .	97,200
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983	100,150
» » » 12 % 1-10-1983	95,275
» » » 12 % 1- 1-1984	94,700
» » » 12 % 1- 4-1984	93,350
» » » 18 % 1- 4-1984	99,450
» » » 12 % 1-10-1984	90,200
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 gennaio 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1345,75
Dollaro canadese .	1101,75
Marco germanico	574,13
Fiorino olandese .	520,885
Franco belga	29,196
Franco francese	202,32
Lira sterlina .	2117,10
Lira irlandese	1901,875
Corona danese .	162,75
Corona norvegese .	193,10
Corona svedese	185,550
Franco svizzero	701 —
Scellino austriaco	81,782
Escudo portoghese .	14,125
Peseta spagnola	10,765
Yen giapponese	5,89
E.C.U. .	1314,08

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico per l'ammissione al quarto corso di preparazione con concessione di novantasei borse di studio, per il reclutamento di ottanta impiegati civili alla settima categoria, raggruppamento «a» dei ruoli amministrativi dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del bando di concorso pubblico, per l'ammissione al quarto corso di preparazione, Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con concessione di novantasei borse di studio, per il reclutamento di ottanta impiegati civili alla settima categoria, raggruppamento «a» dei ruoli amministrativi dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 5 aprile 1982), si dà notizia che negli albi delle sedi di Roma, Caserta, Reggio Calabria e Bologna della Scuola superiore della pubblica amministrazione è stata fissata la graduatoria finale di merito dei candidati che hanno partecipato al concorso suddetto.

Pertanto, i vincitori utilmente collocati nei primi novantasei posti della suddetta graduatoria, dovranno, a pena di decadenza, provvedere entro trenta giorni dal presente avviso, all'invio dei documenti prescritti e secondo le modalità previste nello stesso art. 13 sopracitato.

(369)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Perugia

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Perugia, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 61, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 9 luglio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Perugia, clinica urologica, policlinico Monteluce, Perugia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 febbraio 1983, ore 8;
seconda prova: 19 febbraio 1983, ore 8.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Perugia, facoltà di medicina veterinaria, gruppo di discipline n. 147, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 9 luglio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Perugia, istituto di produzioni animali, via S. Costanzo, 4, Perugia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 febbraio 1983, ore 8;
seconda prova: 22 febbraio 1983, ore 8.

(301)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Roma

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 102, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, biblioteca dell'istituto di arte mineraria, facoltà di ingegneria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 25 febbraio 1983;
seconda prova scritta: 26 febbraio 1983.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di architettura, gruppo di discipline n. 120, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, istituto scienza tecnica costruzioni, facoltà di architettura, via Gramsci, 53, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 8 marzo 1983;
seconda prova scritta: 9 marzo 1983.

(302)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Ferrara.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Ferrara, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 69, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Ferrara, istituto di fisiologia umana, via Fossato di Mortara n. 64/*B*, Ferrara, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 febbraio 1983, ore 12;
seconda prova: 18 febbraio 1983, ore 9.

(303)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bologna.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 117, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di ingegneria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 febbraio 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 18 febbraio 1983, ore 17.

(304)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Padova

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 36, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova, via del Santo, 26, Padova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 22 febbraio 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 23 febbraio 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tredici posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 54, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova, piazza Capitaniato, 3, Padova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 1° marzo 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 2 marzo 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 64, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova, via Loredan, 18, Padova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 19 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 68, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova, via Marzolo n. 3, Padova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 17 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 69, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova, via Marzolo n. 3, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 febbraio 1983, ore 14;
seconda prova scritta: 4 marzo 1983, ore 14.

(305)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Palermo

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 85, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Palermo, istituto di fisica, facoltà di ingegneria, viale delle Scienze, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 8 febbraio 1983, ore 9,30;
seconda prova: 9 febbraio 1983, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 104, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Palermo, istituto di ingegneria chimica, facoltà di ingegneria, viale delle Scienze, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 febbraio 1983 ore 14;
seconda prova: 4 febbraio 1983, ore 15.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 121, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Palermo, istituto di idraulica, facoltà di ingegneria - parco d'Orleans, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova: 16 febbraio 1983, ore 9.

(373)

Rinvio del diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso la Università di Napoli.

Il diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 3, già fissate per i giorni 13 e 14 gennaio 1983 sono state rinviate come segue:

prima prova: 3 marzo 1983, ore 9;
seconda prova: 4 marzo 1983, ore 9.

Le suddette prove si svolgeranno presso l'Istituto di diritto del lavoro, facoltà di giurisprudenza, via San Nicola alla Dogana n. 9, piano 6°, palazzo della Cassa Marittima, Napoli.

(371)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Roma. (Rettifica).

Nel diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 85-*bis* fissato per i giorni 8-9 febbraio 1983 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 1983, pag. 238, al posto di «... gruppo di discipline n. 85 ...» leggasi «... gruppo di discipline n. 85-*bis* ...».

(372)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso di rettifica

Nel concorso, per esami, a dodici posti di operatore e perforatore e coadiutore meccanografo nel ruolo della carriera esecutiva degli operatori e perforatori tecnici della Difesa, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 27 dicembre 1982, il sesto comma dell'art. 5 è sostituito dal seguente: «La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto nel colloquio».

(370)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 1-23, IN TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale « S. Giovanni Battista » di Torino

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, presso l'ospedale « S. Giovanni Battista » di Torino, a:

un posto di aiuto di analisi chimico-cliniche;
un posto di assistente di neurochirurgia;
un posto di assistente di neuroradiologia;
due posti di assistente di radiologia;
cinque posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'ospedale in Torino.

(18/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 15 del 17 gennaio 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ente ospedaliero « Ferro-Branciforti-Capra », in Leonforte: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a quattro posti di infermiere professionale e ad un posto di ostetrica.

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori, in Roma: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito dei concorsi ad otto posti di operatore tecnico del ruolo tecnico, a tre posti di collaboratore in prova (ex carriera direttiva) del ruolo amministrativo e a tre posti di assistente tecnico del ruolo tecnico.

Consorzio area sviluppo industriale di Palermo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di impiegato dattilografo della carriera esecutiva.

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 26 novembre 1982, n. **38.**

Rifinanziamento del fondo di rotazione per la zootecnia di cui all'art. 17 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 21.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 121 *del 2 dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di rotazione istituito con l'art. 17 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 21 è incrementato di lire 2000 milioni per l'anno 1982.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si provvede con le disponibilità del cap. 5100201 dello stato di previsione della spesa per il corrente esercizio finanziario 1982 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese d'investimento», l'elenco n. 3, partita n. 2, per lire 2000 milioni i cui stanziamenti di competenza e di cassa sono ridotti di pari importo.

La somma occorrente per il pagamento della spesa di cui al precedente comma è iscritta a carico del cap. 3132201 già istituito nello stato di previsione della spesa per l'anno 1982 i cui stanziamenti di competenza e di cassa si stabiliscono rispettivamente in lire 3000 milioni e 4000 milioni.

Art. 2.

Il secondo capoverso della lettera *a*) del programma di consolidamento cooperativo e associativo di cui alla legge regionale n. 43 del 29 maggio 1980 è così sostituito:

«I progetti sono approvati dalla giunta regionale previa acquisizione del parere delle comunità montane o associazioni di comuni interessati. Tale parere deve essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine si intende espresso parere favorevole».

Art. 3.

E' soppresso il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 9 marzo 1981, n. 5.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 26 novembre 1982

MASSI

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1982, n. **39.**

Approvazione dello statuto dell'Ente autonomo fiera di Ancona.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 121 *del 2 dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato lo statuto dell'«Ente autonomo fiera di Ancona» con sede in Ancona già «Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini», allegato alla presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 50 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 29 novembre 1982

MASSI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1982, n. **40.**

Approvazione dello statuto dell'Ente autonomo della calzatura marchigiana già «Mostra-mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 121 *del 2 dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato lo statuto dell'«Ente autonomo della calzatura marchigiana» con sede in Civitanova Marche già «Mostra-mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro», allegato alla presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 30 novembre 1982

MASSI

(*Omissis*).

(6265)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1982, n. **12.**

Adeguamento indennità componenti comitati di controllo.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del 29 novembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai componenti del comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, spetta una indennità, per ogni giornata di seduta e per un massimo di 200 sedute annuali, nella misura di L. 50.000 al presidente e L. 40.000 agli altri componenti.

Art. 2.

Al di fuori dei limiti di cui al precedente articolo, la stessa indennità, per ogni seduta, viene corrisposta ai presidenti ed ai componenti del comitato e delle sue sezioni per le riunioni collegiali di cui agli articoli 46 e 47 della legge regionale n. 22 del 27 dicembre 1973.

Art. 3.

Ai membri non residenti nella sede del comitato o delle sezioni ove prestano la loro funzione, spetta un rimborso spese nella misura di un quinto del prezzo di un litro di benzina super per ogni chilometro di distanza dalla sede di residenza sommando andata e ritorno, con riferimento al percorso ferroviario, o misto in caso di collegamento automobilistico.

Art. 4.

La corresponsione delle indennità previste dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1982.

Art. 5.

Sono abrogate le leggi regionali 20 agosto 1973, n. 11 e 2 giugno 1980, n. 22.

Art. 6.

All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con i fondi stanziati al cap. 1012101 del bilancio regionale « Indennità e rimborso spese al presidente e componenti organi regionali di controllo ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 19 novembre 1982

DOMINIJANNI

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1982, n. 13.

Norme per il riconoscimento e la regolamentazione delle associazioni dei produttori agricoli e loro unioni.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 29 *novembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La presente legge ha lo scopo di stabilire le norme per l'attuazione del regolamento del Consiglio della Comunità europea del 19 giugno 1978, n. 1360, e successive modificazioni, della legge del 20 ottobre 1978, n. 674 e per favorire la partecipazione alla programmazione agricola della regione Calabria delle associazioni dei produttori agricoli e loro unioni.

Art. 2.

Requisiti per il riconoscimento

La regione Calabria riconosce la costituzione di associazioni di produttori agricoli che si prefiggono di adottare, con iniziative comuni, la produzione e l'offerta dei soci alle esigenze del mercato tenuto conto delle linee di programmazione regionale.

Sono riconosciute le associazioni composte da produttori agricoli singoli o associati, che non abbiano scopi di lucro, siano aperte a tutti i produttori delle zone interessate e condizionino l'ammissione a socio alla presentazione della domanda e al possesso dei requisiti previsti dai regolamenti (CEE) n. 1360 del 19 giugno 1978 e n. 2083 del 31 luglio 1980 e dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674 e secondo le norme di attuazione che saranno impartite dall'assessore all'agricoltura.

Possono altresì ottenere il riconoscimento le unioni regionali delle associazioni di cui al presente articolo, preferibilmente costituite per settori omogenei.

L'assessore all'agricoltura, sentito il comitato di cui agli articoli 11 e 13 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, impartisce le istruzioni tecniche necessarie per l'applicazione della presente legge.

Art. 3.

Modalità per il riconoscimento

Per ottenere il riconoscimento, le associazioni presentano domanda a firma del legale rappresentante, al presidente della giunta regionale per il tramite dell'assessorato all'agricoltura e foreste.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;

elenco aggiornato dei soci in estratto autentico dell'apposito libro sociale;

copia autentica della deliberazione del consiglio direttivo o dell'organo collegiale competente che autorizza la presentazione della domanda;

la dichiarazione dei volumi di produzione o del fatturato degli associati.

L'assessore all'agricoltura, sentito il comitato regionale delle unioni di cui al successivo art. 7, propone al presidente della giunta regionale il decreto di riconoscimento o il provvedimento di rigetto nel caso di mancanza dei requisiti richiesti che dovranno essere emessi entro il termine di sessanta giorni.

In carenza di documentazione, l'assessorato competente invita l'istante ad integrarla nel termine massimo di tre mesi.

Avverso la decisione di rifiuto del riconoscimento è ammesso ricorso al TAR.

Per il riconoscimento delle unioni regionali delle associazioni di produttori agricoli riconosciute, le domande dovranno essere inoltrate all'assessorato all'agricoltura, che ne curerà la istruttoria con procedura analoga a quella prevista per il riconoscimento delle associazioni.

Art. 4.

Revoca del riconoscimento

Il riconoscimento di una associazione di produttori o di una unione di associazioni è revocato qualora sussistono i casi previsti dal regolamento comunitario e dalla legge nazionale.

La revoca del riconoscimento delle associazioni o delle unioni spetta, su proposta dell'assessore all'agricoltura, sentito il comitato di cui al successivo art. 7, al presidente della giunta, con il quale contesta con atto motivato, l'addebito consentendo alle stesse la presentazione delle proprie deduzioni nel termine di trenta giorni.

Art. 5.

Albo regionale, tenuta libri contabili e sociali, vigilanza e controllo

Presso l'assessorato regionale all'agricoltura è istituito l'albo regionale delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni.

All'albo vengono iscritte di diritto le associazioni dei produttori e le loro unioni all'atto stesso della emanazione dei relativi decreti di riconoscimento.

Per le attività che formano oggetto di riconoscimento le associazioni e le relative unioni tengono contabilità separata.

Il potere di vigilanza e di controllo attribuito alla Regione dall'art. 4 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, viene esercitato dall'assessorato all'agricoltura attraverso i propri servizi istituzionali.

Art. 6.

Partecipazione alla programmazione regionale

Le unioni delle associazioni dei produttori agricoli, partecipano alla formazione dei programmi di sviluppo agricolo o di leggi interessanti il settore delle produzioni agricole.

A tal fine la regione Calabria si impegna:

a) ad acquisire il parere del comitato regionale sugli atti programmatori relativi al settore agricolo-alimentare ed ai settori ad esso strettamente connessi;

b) ad avvalersi, in via prioritaria, delle associazioni ed unioni riconosciute per l'affidamento di interventi nella produzione, nella trasformazione e nel mercato anche in riferimento alle attività previste all'art. 2, punti 7) e 9), della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Art. 7
Comitato regionale di coordinamento delle associazioni dei produttori

Con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura, è istituito il comitato regionale di coordinamento di cui agli articoli 11 e 13 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Fanno parte del comitato:

le unioni regionali riconosciute per non più di tre rappresentanti per ciascuna associazione riconosciuta in proporzione al numero dei rispettivi associati, con voto deliberativo;

un rappresentante per ogni organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa a livello nazionale, designata dagli organi regionali delle stesse, con voto consultivo;

un rappresentante delle associazioni o enti nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, con voto consultivo;

un funzionario dell'assessorato all'agricoltura con funzione di delegato e dura in carica tre anni.

Si articola per settori omogenei ed in sottocomitati di settore; si riunisce almeno sei volte all'anno, ad iniziativa del presidente oppure a richiesta di almeno 1/4 dei rappresentanti delle unioni; ha sede presso l'assessorato all'agricoltura.

Il comitato coordina, assicurando il collegamento informativo, l'attività delle unioni riconosciute e provvede, tra l'altro, alla formulazione del parere di cui all'art. 3 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Provvede, inoltre, a favorire la stipula di accordi interprofessionali tra le associazioni, le relative unioni e le industrie e loro organizzazioni; a partecipare alla determinazione di programmi pubblici per la formazione professionale di quadri tecnici e amministrativi per le associazioni e le unioni.

Art. 8.
Concessione e contributi

La Regione, al fine di favorire la costituzione ed il funzionamento amministrativo delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni, concede i contributi previsti dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 1360/78 e dell'art. 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

La domanda di concessione degli aiuti di cui al primo comma deve essere presentata alla giunta regionale e deve essere corredata:

a) dal bilancio preventivo e consuntivo;

b) dall'estratto autentico del libro di carico e scarico e del libro dei soci;

c) dal programma di attività.

La Regione può concedere anticipazioni fino al 50 per cento degli aiuti spettanti ai sensi del primo comma del presente articolo, sulla base della documentazione prevista al comma precedente.

Per la realizzazione degli obiettivi contemplati dall'art. 10, primo comma, della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la Regione può concedere contributi alle associazioni di produttori o alle relative unioni riconosciute, su presentazione di progetti la cui spesa sia stata prevista nel bilancio preventivo, nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile, sentito il comitato regionale delle associazioni dei produttori.

Art. 9.
Estensione delle provvidenze creditizie e fidejussorie

Le provvidenze creditizie e fidejussorie previste dalle leggi vigenti per le cooperative ed i loro consorzi sono estese alle associazioni di produttori e alle relative unioni riconosciute per lo svolgimento delle funzioni previste dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Art. 10.
Efficacia vincolante in casi di gravi necessità

La dichiarazione relativa allo stato di grave necessità di cui all'art. 3 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, nei casi in cui essa è di competenza regionale è effettuata su proposta dell'assessore all'agricoltura e foreste e sentito il comitato regionale di cui all'art. 7 della presente legge, con decreto del presidente della giunta regionale calabrese, che può estendere l'efficacia vincolante delle delibere delle associazioni nei confronti dei produttori agricoli non associati, in un dato territorio regionale o in tutto il territorio regionale, per un periodo determinato e con l'indicazione dettagliata delle misure e gli interventi da adottare.

Il decreto di cui al precedente comma viene notificato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e alla Comunità economica europea.

Art. 11.
Finanziamento della spesa

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge la Regione farà fronte con le autorizzazioni di spesa deliberate dal CIPAA, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, sui fondi stanziati dalla stessa legge e con i fondi stanziati da eventuali leggi integrative.

Alla iscrizione negli appositi capitoli di spesa in bilancio, nonchè alla determinazione dei singoli stanziamenti, si provvederà con la legge di approvazione del bilancio e con le leggi di variazione dello stesso.

Art. 12.
Comitato regionale provvisorio

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore all'agricoltura, istituisce con decreto, il comitato regionale di cui al precedente art. 7, chiamando a farne parte, in mancanza delle unioni regionali riconosciute, i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori agricoli maggiormente rappresentative del settore, con voto deliberativo. Il comitato, così costituito, è integrato dai rappresentanti, aventi voto consultivo, di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Art. 13.
Disposizioni finali

Per quanto non indicato nella presente legge valgono le norme previste dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674, dei regolamenti del Consiglio delle Comunità europee n. 1360 del 19 giugno 1978, e n. 2083 del 31 luglio 1980 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 19 novembre 1982

DOMINIJANNI

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1982, n. 14.
Scioglimento dei consorzi anticoccidici di Reggio Calabria e di Corigliano Calabro e conseguente assorbimento da parte dell'osservatorio regionale per le malattie delle piante.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 29 *novembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I consorzi anticoccidici di Reggio Calabria e di Corigliano Calabro sono soppressi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Le funzioni devolute per legge ai predetti consorzi sono attribuite all'osservatorio regionale per le malattie delle piante.

Sono istituite le sezioni del suddetto osservatorio regionale di Reggio Calabria e di Corigliano Calabro.

Art. 2.

Il patrimonio dei soppressi consorzi anticoccidici è trasferito alla regione Calabria - Osservatorio regionale per le malattie delle piante, con sede in Catanzaro che, sulla base dei consuntivi, degli inventari, dei libri contabili e di ogni altro documento esistente, lo prende in consegna.

Parimenti, la Regione subentra nelle attività e passività dei disciolti consorzi. Le passività sono quantificate, alla data del 31 dicembre 1980, in L. 138.407.310.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire 138.407.310 si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001102 « Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti agli ulteriori programmi di sviluppo (elenco n. 2) » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1982.

La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del cap. 5113103 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1982 con la denominazione « Spesa conseguente allo scioglimento dei consorzi anticoccidici di Reggio Calabria e di Corigliano Calabro e conseguente assorbimento da parte dell'osservatorio regionale per le malattie delle piante » e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 138.407.310.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 19 novembre 1982

DOMINIJANNI

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1982, n. 15.

Adesione della regione Calabria alla società per la gestione dell'aeroporto dello stretto « So.Ga.S. S.p.a. ».

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 29 *novembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 69, lettera c), dello statuto, la regione Calabria partecipa, assieme agli altri enti pubblici calabresi e siciliani, alla società per la gestione dell'aeroporto dello stretto So.Ga.S. S.p.a., mediante sottoscrizione di quota di capitale sociale per l'importo di L. 1.000.000.000.

Art. 2.

Il consiglio regionale provvederà, ai sensi dell'art. 70 dello statuto, alla nomina dei rappresentanti della Regione in seno al consiglio di amministrazione della società di cui all'art. 1.

Art. 3.

Agli oneri finanziari di cui all'art 1 si provvede mediante prelievo di eguale importo dal cap. 7001102 del bilancio 1982 « Fondo occorrente per fare fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio » ed iscrizione in termini di competenza e di cassa al cap. 2222204 del bilancio medesimo « Spese per la partecipazione a società di gestione dei servizi relativi all'esercizio degli aeroporti della Regione » riportato per memoria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 19 novembre 1982

DOMINIJANNI

(6203)

LEGGE REGIONALE 26 novembre 1982, n. 16.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 settembre 1981, n. 17 - Provvedimenti per l'incentivazione turistica ricettiva.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 6 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 14 settembre 1981, n. 17 sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

All'art. 1:

primo comma, lettera *a*): la data « 23 marzo » è rettificata in « 21 marzo »;

secondo comma, le parole: « enti pubblici e territoriali » sono sostituite dalle seguenti: « enti pubblici territoriali ».

All'art. 2:

la titolazione: « Provvidenze - contributi in conto capitale » è sostituita dalla seguente: « Provvidenze - contributi in conto capitale e interessi »;

alla lettera *a*): le parole « enti pubblici e territoriali » sono sostituite dalle seguenti: « enti pubblici territoriali »;

la lettera *b*) è così sostituita:

« *b*) per i soggetti diversi dagli enti pubblici territoriali: mutui a tasso agevolato per le opere di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 della presente legge, di durata massima ventennale, con rate costanti di ammortamento a carico dei mutuatari comprensive di capitale e interessi. I mutui agevolati, al tasso di riferimento stabilito tempo per tempo dal Ministero del tesoro, sono assistiti da contributo in conto interessi dalla Regione nella misura annua del dieci per cento, elevabile al dodici per cento per le iniziative che ricadono in aree con altitudine superiore a 400 metri »;

le parole: « Possono accedere a tale contributo le iniziative il cui importo dichiarato non superi: » sono sostituite dalle seguenti: « Possono accedere a tale contributo le iniziative il cui importo ammesso a mutuo non superi: »;

gli ultimi due commi sono abrogati.

All'art. 3:

quarto comma, le parole: « Gli enti pubblici e territoriali » sono sostituite dalle seguenti: « Gli enti pubblici territoriali ».

L'art. 4 è così sostituito: « i contributi sono concessi nel seguente ordine di preferenza:

a) enti pubblici territoriali;

b) cooperative e consorzi di piccoli operatori turistici;

c) piccole e medie aziende a prevalente conduzione familiare ».

All'art. 7:

primo comma: le parole « enti pubblici e territoriali » sono sostituite dalle seguenti: « enti pubblici territoriali »;

il quarto comma è abrogato;

il quinto comma è così sostituito: « Alla erogazione dei mutui a tasso agevolato provvedono gli istituti di credito già abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, i cui rapporti con la Regione sono regolati da apposite convenzioni ».

All'art. 9:

primo comma, le parole: « Gli immobili ad impianti » sono sostituite dalle seguenti: « Gli immobili ed impianti ».

L'art. 12 è così sostituito:

« Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'esercizio 1982 la spesa complessiva di lire 8.850 milioni.

La spesa di cui al primo comma è così ripartita:

a) lire 2.500 milioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 1, lettere *a*) e *b*), a favore dei soggetti diversi dagli enti pubblici territoriali;

b) lire 4.000 milioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, a favore degli enti pubblici territoriali;

c) lire 2.350 milioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 1, lettera *c)*, a favore dei soggetti diversi dagli enti pubblici territoriali.

All'onere di lire 8.850 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i fondi soggetti a vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 7 della legge 2 maggio 1976, n. 183, non utilizzati e già stanziati sul cap. 6124204 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 23.

I fondi eventualmente non utilizzati nell'esercizio 1982 possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Per gli oneri da portare a carico degli esercizi successivi per effetto dell'utilizzazione del limite di impegno di cui alla lettera *b)* del primo comma del presente articolo, si provvederà con i fondi che saranno assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone anno per anno la compatibilità finanziaria con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna ».

Dopo l'art. 12 è aggiunto il seguente:

« Art. *12-bis.* — La legge regionale 2 giugno 1980, n. 23, rimane indistintamente finanziata per la differenza complessiva di 9.150 milioni e continua a produrre i suoi effetti fino alla data di definitiva regolarizzazione amministrativa e finanziaria, da parte degli organi regionali competenti, delle iniziative e provvidenze legittimamente richieste dai beneficiari a norma della legge medesima.

Dopo tale data la legge regionale 2 giugno 1980, n. 23, deve intendersi abrogata a tutti gli effetti ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 26 novembre 1982

DOMINIJANNI

(69)

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1982, n. 17.

Integrazione alla legge regionale 28 marzo 1975, n. 9.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 57 *dell'*11 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza

All'art. 51 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9, sono aggiunti i seguenti commi:

« La Regione, nelle more degli adempimenti relativi alla definizione del trattamento di quiescenza da parte della Cassa per le pensioni ai dipendenti enti locali (CPDEL), corrisponde all'impiegato cessato dal servizio o ai suoi eredi, a titolo di acconto, e con diritto al recupero all'atto della liquidazione del trattamento definitivo, una somma pari a nove decimi del trattamento spettante in base alle norme vigenti.

La Regione, altresì, nelle more degli adempimenti relativi alla definizione del trattamento di previdenza da parte dell'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL), corrisponde all'impiegato cessato dal servizio o ai suoi eredi, a titolo di acconto, e con diritto al recupero all'atto della liquidazione del trattamento definitivo, una somma pari ad otto decimi del trattamento spettante in base alle norme vigenti ».

Art. 2.

Alla spesa occorrente, determinabile in lire 200 milioni per l'esercizio in corso e successivi, si farà fronte mediante l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata nel bilancio della Regione di apposito capitolo — pari al credito nei confronti degli enti tenuti a liquidare il trattamento spettante — corrispondente al capitolo da iscrivire nello stato di previsione della spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 2 dicembre 1982

DOMINIJANNI

(70)

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1982, n. 18.

Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 2 giugno 1980, n. 27 e 20 marzo 1981, n. 2 - Norme in materia di agricoltura.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 15 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' sospeso, per un periodo non superiore a tre mesi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trasferimento ai comuni ed agli altri enti sub-regionali delle funzioni amministrative delegate in materia di agricoltura e foreste, di cui alle leggi regionali 2 giugno 1980, n. 27 e 20 marzo 1981, n. 2.

Nella fase transitoria, all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente provvederà la Regione attraverso i propri uffici.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 14 dicembre 1982

DOMINIJANNI

(71)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830170)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma°(Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e al rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.